

venta necessaria allo stato attuale della giurisprudenza.

Ecco le ragioni per cui, senza far troppa retorica nè dilungarmi oltre, io prego la Camera di voler votare questa legge, e la Camera farà così opera non solamente cavalleresca, ma anche giusta e, credo, non indegna del Parlamento italiano. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

**ROSADI.** L'onorevole Gallini, che si era iscritto contro la proposta di legge, ha parlato in favore; l'onorevole guardasigilli ha già espresso la sua autorevole opinione a favore dello stesso disegno di legge. D'altra parte io so che sono stati proposti emendamenti che forse dovrò combattere. Per queste ragioni io rinunzio per ora a parlare, riservandomi, se mai, di prendere parte alla discussione degli emendamenti.

**PRESIDENTE.** La legge ha un articolo unico, quindi la discussione generale e la discussione dell'articolo unico sono una cosa sola.

L'onorevole Majno propone di sostituire la seguente formula:

« Le donne laureate in giurisprudenza sono ammesse all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. »

Quindi egli estende l'abilitazione delle donne anche alla professione di procuratore, mentre la Commissione la limita a quella di avvocato.

L'onorevole Majno ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**MAJNO.** Onorevoli colleghi, io non rientrerò nella discussione generale che è già stata fatta coi discorsi dell'onorevole ministro e dell'onorevole Gallini. Mi limiterò a parlare del mio emendamento.

In questo insisto nel senso che sia riconosciuta alle donne la facoltà dell'esercizio anche della professione di procuratore, senza per ciò rinunciare alla persuasione, nella quale mi conforta anche un brano della relazione della Commissione, che noi siamo oggi qui a votare una legge non dispositiva, ma puramente interpretativa.

L'emendamento da me proposto riconduce la legge al concetto che già era nel progetto originario dell'onorevole Soggi, il quale diceva: « Le donne laureate in giurisprudenza sono ammesse all'esercizio professionale. »

Il disegno di legge come fu modificato dalla Commissione dice invece: « All'esercizio della professione di avvocato regolato dalle disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sono ammesse anche le donne. »

La modificazione della Commissione esclude quindi, colle spiegazioni che si danno nella relazione, le donne dall'esercizio della professione di procuratore.

Io credo che questa esclusione renda meno seria e meno completa la legge interpretativa che stiamo discutendo. La rende meno seria e meno

completa, perchè la professione di avvocato e quella di procuratore, le quali hanno tanti punti sia di coincidenza che di contatto, si esercitano nell'identico ambiente dei Tribunali: e se noi escludiamo le donne dall'esercizio della professione di procuratore per confinarle puramente e semplicemente a quella di avvocato, veniamo ancora a ribadire l'inferiorità loro in confronto dei concorrenti professionisti maschi, poichè la donna abilitata all'esercizio della professione legale non si potrebbe presentare nelle discussioni civili e commerciali e nelle penali come parte civile, se non assistita e sotto la tutela di un procuratore.

Ho cercato nella relazione i motivi addotti dalla maggioranza della Commissione per escludere le donne dalla professione di procuratore, e vi ho letto essersi osservato che il procuratore deve da mattina a sera percorrere gli uffici, esercitare funzioni disdicevoli alla solita gentilezza femminile; si insiste poi nel fatto che la donna maritata non può firmare atti pubblici senza il consenso del marito.

Devo anzitutto chiarire il concetto del mio emendamento, col quale propongo di ammettere all'esercizio della professione di procuratore soltanto le donne laureate in giurisprudenza. Non quindi ammettere le donne a quell'esercizio minore della professione di procuratore al quale si arriva con un corso speciale universitario di soli due anni e che rappresenta quasi un grado intermedio fra il commesso di studio ed il vero professionista legale: tipo di procuratore che va ora scomparendo anche in quelle regioni dove esisteva, per tradizione, marcata la distinzione delle due professioni legali.

Quanto ai motivi addotti dalla maggioranza della Commissione, io dico sinceramente: non eleviamo contro verità la condizione di quanti siamo qui professionisti legali, nè deprimiamo indebitamente la dignità delle funzioni del procuratore. Non tutti i professionisti legali che sono qui nella Camera, ed in verità sono troppi, sono avvocati e procuratori ad un tempo; ma è certo che la maggior parte esercita contemporaneamente l'avvoceria e la procura. L'esercizio della professione di procuratore non porta alcuna offesa o detrimento al nostro decoro personale, se non ci impedisce trovarci qui rappresentanti della Nazione e a taluno di noi di arrivare persino allo scanno di ministro di grazia e giustizia. Non deprimiamo dunque la funzione del procuratore facendo credere che essa rappresenti qualche cosa di disdicevole. È poi un'esagerazione quella della relazione là dove la maggioranza della Commissione dice che la funzione del procuratore implica la necessità di percorrere da mane a sera gli uffici, cosa contraria alla gentilezza femminile. È vero che qualche volta i Tribunali presentano nel-